

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, nonché dell'art. 12 della legge 9 agosto 1990 n. 241 definisce i criteri e le modalità per il sostegno di iniziative da parte di soggetti associativi privati senza scopo di lucro, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività.
2. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici diretti ed indiretti da parte del Comune.
3. In esecuzione del presente regolamento, non è ammessa alcuna forma di contributo diretto ovvero indiretto a persone fisiche; il sostegno dell'Amministrazione comunale è ammesso esclusivamente nei confronti di enti associativi senza scopo di lucro per attività di pubblico interesse svolte nell'interesse della collettività.
4. Il presente regolamento disciplina, altresì, l'istituzione di un apposito Albo al quale possono essere iscritte le associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale.
5. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi socio-assistenziali, che trovano specifica disciplina in altre fonti normative e regolamentari.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune, attraverso la concessione dei benefici diretti ed indiretti di cui al presente regolamento, intende favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:
 - attività sportive;
 - attività educative;
 - attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;
 - attività diverse di impegno civile;
 - attività di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici;
 - attività di protezione civile;
 - attività a tutela dell'ambiente e delle specie animali;
 - attività di promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;

- altre attività in genere di interesse per la collettività e di promozione del territorio.
2. I provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché di attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.
 3. I provvedimenti di cui al presente regolamento possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità salvo casi in cui, per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero a fronte di calamità naturali ed eventi simili, l'Amministrazione civica ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo.

Art. 3

Destinatari

1. La concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del presente regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici, di associazioni senza scopo di lucro, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano in modo prevalente attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale, nonché associazioni che pur effettuando normalmente attività per i propri associati, svolgano attività che siano anch'esse di particolare interesse per la comunità locale.

Art. 4

Tipologie di intervento

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento le tipologie di interventi economici che il Comune può effettuare sono i seguenti:

CONTRIBUTI DIRETTI: intesi come provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, volti a sostenere un soggetto privato, accordandogli un vantaggio economico diretto:

- A) Contributi straordinari:** erogare somme di denaro a sostegno di particolari eventi e/o iniziative, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'amministrazione di particolare rilievo e interesse generale;
- B) Contributi ordinari:** erogare somme di denaro a sostegno di associazioni che svolgono attività con continuità di interesse generale sul territorio;

C) Convenzioni per attività di pubblico interesse: stipulare convenzioni in esecuzione e secondo i criteri previsti e disciplinati dall'art. 7 del presente regolamento per lo svolgimento in partenariato di attività di pubblico interesse a beneficio della collettività.

CONTRIBUTI INDIRETTI: intesi come provvedimento accrescitivo della sfera giuridica dei destinatari, volti a sostenere un soggetto privato, accordandogli un vantaggio economico indiretto:

D) Concessione di beni pubblici: affidamento di beni pubblici ad associazioni per lo svolgimento di attività rientranti negli scopi istituzionali dell'associazione;

Art. 5

Contributi economici straordinari, diretti per singole iniziative di interesse generale

Contributi afferenti alla tipologia A)

1. Qualunque associazione/ente senza scopo di lucro, a prescindere da ove abbia la sede legale, può richiedere un contributo al Comune per la realizzazione di attività o eventi che abbiano un'utilità sociale per la comunità.

2. Le domande indirizzate al Comune devono contenere:

- una relazione che illustri l'iniziativa proposta;
- il preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;
- copia di eventuali domande inviate ad altri soggetti pubblici e privati e/o l'entità di contributi o servizi eventualmente richiesti o già assegnati;

3. Il sindaco e/o l'amministratore di riferimento si esprime sulla validità della proposta e, laddove la ritenga di interesse generale per la collettività, si esprime individuando il grado di pubblico interesse della proposta formulata dal soggetto richiedente, attraverso la compilazione della scheda di valutazione di cui all'allegato a) al presente regolamento (Scheda di valutazione per la concessione di contributi straordinari). La scheda di valutazione viene trasmessa al Responsabile del servizio competente per l'adozione degli atti conseguenti previsti.

4. L'entità del contributo in ogni caso non può superare la somma pari a Euro 15.000 in ragione dell'anno solare e deve trovare stanziamento nel bilancio di previsione. La competenza per l'attribuzione di contributi di importo superiore a Euro 15.000 spetta alla Giunta Municipale.

5. Le domande devono pervenire almeno 10 giorni prima della realizzazione dell'evento/iniziativa per il/la quale il contributo è richiesto.

6. In caso di parziale o difforme effettuazione dell'iniziativa concordata, in caso di consuntivo di spesa inferiore a quanto preventivato originariamente, o in caso di mancata realizzazione della stessa, il Comune riduce proporzionalmente il contributo accordato nonché, eventualmente,

procede alla revoca del provvedimento di concessione iniziale con recupero parziale o integrale di quanto già concesso.

7. La liquidazione degli interventi di natura economica è subordinata alla presentazione della seguente documentazione (come da scheda di cui all'allegato a):

- rendiconto analitico indicante tutte le voci di entrata e tutte le spese sostenute (inerenti l'evento e/o iniziativa proposta per il/la quale il contributo è concesso)
- fatture o documenti contabili giustificativi, in originale o in copia, delle spese sostenute.

Art. 6

Contributi economici ordinari

Contributi afferenti alla tipologia B)

1. In esecuzione dell'art. 18 della Costituzione e per stimolare ed incentivare l'aggregazione sociale, alle associazioni che – previa relazione indicante il raggiungimento delle finalità e obiettivi per i quali il contributo è concesso e il relativo bilancio finanziario approvato e sottoscritto dal presidente e/o dal legale rappresentante dell'associazione (come da scheda di cui all'allegato b) – dimostrino di aver operato attivamente sul territorio attraverso azioni positive e di rilievo sociale, il Comune può attribuire annualmente, nelle disponibilità di bilancio, un contributo in denaro per le necessità connesse alla gestione delle attività istituzionali.

2. L'entità del contributo da elargire quale quota parte delle spese sostenute dalle associazioni e nei termini massimi previsti dal presente articolo è in ogni caso proporzionata all'incidenza sociale, culturale e/o turistica dell'attività, attraverso la compilazione della scheda di valutazione di cui all'allegato b) al presente regolamento (Scheda di valutazione per la corresponsione di contributi ordinari), a cura del sindaco e/o dell'amministratore di riferimento.

3. L'entità del contributo ordinario (tipologia B) è proporzionato all'incidenza sociale, culturale e/o turistica dell'attività che viene esercitata dall'associazione e ordinariamente non può superare la somma pari a Euro 10.000 in ragione dell'anno solare.

4. Per poter ottenere contributi ordinari è necessario che l'associazione sia iscritta all'Albo comunale delle associazioni.

Art. 7

Convenzioni con i soggetti senza scopo di lucro iscritti all'Albo comunale delle associazioni

Contributi afferenti alla tipologia C)

1. L'ente può stipulare convenzioni per la gestione di una attività di interesse generale con soggetti senza scopo di lucro iscritti nell'Albo comunale delle associazioni, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

- la proposta rientri negli scopi e nelle finalità dell'ente locale;
- la proposta rientri negli scopi e nelle finalità associative;
- non sia prevista alcuna forma di corrispettivo economico;
- l'attività svolta contribuisca effettivamente ad una finalità di interesse generale;
- venga stipulata una convenzione che disciplini i rapporti e che contenga necessariamente:
 - le garanzie di rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
 - la durata del rapporto convenzionale pari alla durata di gestione dell'evento;
 - il contenuto e le modalità dell'intervento dei volontari;
 - la disciplina minuta riguardante le coperture assicurative che l'associazione ha;
 - le modalità;
 - la disciplina relativa al coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
 - la disciplina relativa alla risoluzione del rapporto;
 - la verifica delle prestazioni e il controllo della loro qualità;
 - la verifica dei reciproci adempimenti;
 - la disciplina relativa al rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione e previa documentata rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute e delle entrate eventualmente accertate (bilancio finanziario approvato e sottoscritto dal presidente e/o dal legale rappresentante dell'associazione).

2. La stipula della convenzione, ovvero il rinnovo della stessa, può essere preceduta da un preliminare avviso esplorativo, per avere contezza dei soggetti senza scopo di lucro interessati alla gestione dell'attività di interesse generale.

3. L'avviso esplorativo:

- deve essere pubblicato in Amministrazione trasparente;
- deve dare conto, in sintesi, di quanto costituirà oggetto della convenzione e di ogni informazione utile per poter decidere di proporre un'eventuale candidatura.

Art. 8

Concessione di vantaggi economici indiretti mediante fruizione di beni pubblici a scopi istituzionali dell'associazione

Contributi afferenti alla tipologia D)

1. Il Comune può concedere in comodato beni mobili ed immobili di sua proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti senza scopo di lucro, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile concordati con l'amministrazione comunale.
3. L'ente motiva il provvedimento di assegnazione e definisce nel contratto la durata del comodato, la disciplina del rapporto negoziale, nonché le cause di recesso e/o revoca del contratto di comodato.

Art. 9

Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate

1. Il Responsabile del servizio verifica, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria, lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate con gli interventi dell'Amministrazione comunale.
2. A seguito della verifica di cui al precedente comma 1, il Responsabile del servizio, ricorrendo le ipotesi di utilizzo scorretto o di inutilizzo delle risorse finanziarie, provvede al recupero delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza.
3. In ogni caso, il Responsabile, tramite l'amministratore di riferimento, informa la Giunta Comunale dei risultati delle manifestazioni cui il Comune ha contribuito.

Art. 10

Concessione di patrocinio

1. Il Comune può concedere il proprio patrocinio a soggetti pubblici o privati i quali intendano promuovere iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico e artistico che si svolgano all'interno del territorio cittadino ed, eccezionalmente, all'esterno del medesimo purché presentino un contenuto strettamente legato alla città o siano ritenute di particolare rilievo per la stessa.

2. Il patrocinio viene concesso per iscritto dal Sindaco. Esso consiste nell'apprezzamento e nel pubblico riconoscimento, accordato dall'Amministrazione comunale, del valore delle iniziative e delle manifestazioni per le quali viene concesso.

3. La concessione del patrocinio non comporta oneri o spese a carico del bilancio del Comune ed obbliga il beneficiario ad apporre sul materiale promozionale – cartaceo e/o digitale – lo stemma istituzionale del Comune di Peschiera del Garda e l'indicazione che la manifestazione/iniziativa è effettuata con il patrocinio del Comune stesso.

Art. 11

Albo delle associazioni

1. Il Comune possiede un proprio Albo elettronico delle associazioni al quale può iscriversi liberamente e in qualsiasi momento ogni associazione che ne abbia i requisiti.

2. Per essere iscritta all'Albo una associazione deve possedere i seguenti requisiti:

- possedere uno statuto democratico;
- essere senza scopo di lucro;
- avere una durata statutariamente prevista non inferiore a 5 anni;
- svolgere attività di interesse generale che possa essere compatibile con un beneficio del Comune, ove con il termine Comune si intende il suo territorio, i suoi cittadini, le sue famiglie ed in genere tu tutto ciò che può comportare un beneficio alla comunità;

3. Non possono in ogni caso essere iscritte nell'Albo delle associazioni: le società, i partiti, le associazioni sindacali, professionali di categoria e le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

Art. 12

Modalità di iscrizione

1. Le domande di iscrizione all'Albo elettronico delle associazioni sono compilabili direttamente sul portale istituzionale dell'ente.

2. La domanda è corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto associativo che devono essere caricati sul portale, allegati alla domanda di iscrizione.

3. Le domande sono presentate sul portale telematico dedicato ai rapporti con le associazioni. Fatti salvi i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, l'iscrizione nell'Albo delle associazioni avviene automaticamente.

Art. 13

Tenuta e aggiornamento nell'Albo delle associazioni

1. L'Albo delle Associazioni è gestito dal Responsabile dell'Area Amministrativa - Affari generali individuato secondo l'organigramma definito dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Per ogni associazione iscritta all'Albo sono riportati e costantemente aggiornati i seguenti dati:
 - Denominazione;
 - Natura giuridica;
 - Sede legale;
 - Scopi e attività, espressi in forma sintetica;
 - Generalità e recapito del legale rappresentante;
 - Codice fiscale e partita IVA, se attribuita.
3. Le associazioni iscritte sono tenute a comunicare tempestivamente eventuali modifiche statutarie, nonché le variazioni del legale rappresentante e/o altre modifiche rilevanti.

Art. 14

Cancellazione dall'Albo delle associazioni

1. La cancellazione dall'Albo delle associazioni è disposta qualora:
 - Vengano meno le condizioni in base alle quali è stata effettuata l'iscrizione;
 - L'associazione attui iniziative in contrasto con la Costituzione, con le leggi e con lo statuto del Comune o che comunque vadano a ledere l'immagine del Comune stesso;
 - L'associazione risulti inattiva da almeno due anni;
 - La cancellazione venga richiesta dalla stessa associazione.
2. Dell'avvenuta cancellazione è data notizia al legale rappresentante risultante dall'Albo.